



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/20/0910

Roma, 8 maggio 2006

OGGETTO: Indennità Polizia Stradale.
Schema di decreto interministeriale.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
AL PATTO AFFILIATIVO SIAP-ANFP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA FEDERAZIONE CONSAP-ITALIA SICURA (Anip-US.P.)	= ROMA =
ALLA FEDERAZIONE SINDACALE DI POLIZIA	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= ROMA =

Si trasmette, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'unito schema di decreto interministeriale concernente le indennità da corrispondere al personale della Polizia di Stato impiegato in servizi autostradali.

Si prega voler far pervenire eventuali osservazioni e pareri entro e non oltre il 20 maggio p.v..

Si ringrazia

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
V. Cardellicchio

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e della Funzione Pubblica*

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.232, che, all'articolo 18, dispone in materia di indennità per il personale della Polizia Stradale impiegato in servizi autostradali;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 39, prevede, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, che i rapporti tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza e soggetti operanti in settori pubblici di interesse nazionale possano essere regolati attraverso convenzioni finalizzate ad incrementare la sicurezza;
- VISTO il comma 2 del citato articolo 39 ove è prevista la possibilità che tali soggetti contribuiscano ai maggiori oneri sostenuti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra cui la corresponsione di indennità per il personale di polizia "commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative della Polizia di Stato";
- VISTO il comma 4 della medesima norma ove è disposto che alle convenzioni stipulate in attuazione di questa non si applica l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.232;
- VISTA la Direttiva generale per l'attività e la gestione registrata con provvedimento della Corte dei Conti in data 14 marzo 2005, con cui il Ministro dell'Interno, secondo le priorità politiche delineate nel Programma di Governo, ha indicato tra gli obiettivi strategici dell'amministrazione dell'interno l'incremento dei livelli di sicurezza dei territori interessati alle comunicazioni ed ai trasporti, individuando, tra questi,

- il rinnovo delle convenzioni che regolano i servizi di sicurezza e di polizia stradale tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Società concessionarie autostradali;
- RAVVISATA la necessità di rinnovare le convenzioni vigenti nel settore autostradale secondo le indicazioni della nuova disciplina richiamata dall'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.3, stabilendo, a tal fine, anche nuovi criteri e modalità per la ripartizione e la corresponsione della indennità autostradale al personale di polizia interessato;
- RITENUTO che, nella corresponsione dell'indennità, si debba tener conto dell'effettiva presenza in servizio e della professionalità acquisita nel tempo, correlata alla permanenza presso uffici che svolgono attività di vigilanza in ambito autostradale;
- RITENUTO di poter collegare l'assegnazione di una parte dell'indennità a parametri di effettiva riduzione dell'incidentalità in ambito autostradale, anche in conformità con gli indirizzi programmatici della Commissione Europea che ha indicato, come obiettivo da raggiungere, a partire dal 2001 ed entro il 2010, la riduzione del 50% del numero dei morti per incidenti stradali in ciascun Paese partner;
- VISTE le convenzioni stipulate tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Società concessionarie autostradali in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto il 10 maggio 2005 con l'associazione delle società concessionarie autostradali (AISCAT), e la convenzione stipulata con l'ANAS il 10 maggio 2005;
- SENTITE le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale della Polizia di Stato;

DECRETA

(Art. 1)

1. Le somme che le Società concessionarie autostradali si impegnano a corrispondere, a titolo di indennità, in favore del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi autostradali, saranno versate al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 2439-art.5, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488.

2. Le somme indicate nel comma 1 saranno riassegnate al capitolo 2518 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, sulla base degli originali delle quietanze attestanti il versamento e della dichiarazione del Responsabile del procedimento amministrativo, previsto dal D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.

(Art. 2)

1. Le somme di cui all'art. 1, la cui misura massima non può comunque superare il limite di euro 5,16 giornalieri pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, sono erogate, con periodicità trimestrale, sulla base della documentazione predisposta dai Compartimenti della Polizia Stradale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti al seguente articolo 3.

Art. 3

1. L'indennità da corrispondere al personale interessato è calcolata, al netto delle imposte e ritenute assistenziali e previdenziali, per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestata in ambito autostradale ed è articolata nelle seguenti voci:

- quota giornaliera base di euro 1,39, pari al 27% del massimo erogabile;
- quota giornaliera di euro 1,19, pari al 23% del massimo erogabile connessa all'espletamento di servizi operativi di particolare interesse strategico per la sicurezza della viabilità autostradale e per la gestione operativa della Società previsti in convenzione;

- quota giornaliera aggiuntiva di euro 1,032, pari al 20% del massimo erogabile, per il personale in servizio presso reparti autostradali da più di tre anni;
- ulteriore quota giornaliera aggiuntiva di euro 1,032, pari al 20% del massimo erogabile, per il personale in servizio presso reparti autostradali da più di cinque anni;
- quota aggiuntiva ulteriore di euro 0,516 giornaliere, pari al 10% del massimo erogabile, da corrispondere, a consuntivo annuale, in ragione della riduzione di tre punti del Tasso di Sinistrosità (TS) verificata sulla rete di ciascuna Società concessionaria autostradale, moltiplicandola per le giornate di servizio effettivamente svolte da ciascun dipendente interessato e da misurare considerando il periodo annuale 1 luglio-30 giugno rispetto al valore dei 12 mesi precedenti.

Art. 4

1. Per la liquidazione delle indennità spettanti al predetto personale verranno emessi, ai sensi dell'art. 56 della legge di contabilità dello Stato, ordini di accreditamento a favore dei Prefetti della Repubblica, dei Commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano e del Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, in qualità di funzionari delegati.

Art. 5

1. Al termine di ogni semestre i funzionari delegati dovranno trasmettere, ai sensi dell'art. 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, il rendiconto delle somme erogate.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma,

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro della Funzione Pubblica